



COMUNE DI BOMBA

(Provincia di Chieti)

P.zza Matteotti, 6 c.a.p. 66042

Tel. 0872/860116 – fax 0872/860440

e-mail: info@comunedibomba.it

Cod. Fis. – P. IVA 00259570695

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria in prima ed unica convocazione.

N.	27	OGGETTO: Regolamento di accesso ai servizi. Approvazione modifiche ed integrazioni.
del	19/10/2013	

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 9,00 nella sala delle adunanze consiliari. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

Fatto l'appello risultano:

			Presente	Assente
1) DI SANTO	Donato	X	
2) DI SANTO	Nicola	X	
3) DI SANTO	Antonio	X	
4) DI DONATO	Giorgio	X	
5) FIORITI	Marco	X	
6) LIBERATORE	Valeria	X	
7) D'ANGELO	Michele		X
8) GENTILE	Luigi	X	
9) D'AMELIO	Lisa	X	
10) DE LAURENTIS	Sebastiano		X
11) MARTORELLA	Salvatore		X
12) MARTORELLA	Mauro		X
13) NASUTI	Oscar		X

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune il

al n. del registro

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL MESSO COMUNALE

Partecipa il Segretario Sig. Dr. Domenico Acconia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Rag. Donato Di Santo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Piano Sociale Regionale 2011-2013 pubblicato sul BURA n. 20 Speciale in data 30 marzo 2011;

Vista la deliberazione n. 36 del 13/06/2011 della Conferenza degli Amministratori di approvazione del PDZ triennio 2011-2013 con i relativi quadri economici;

Vista la convenzione tra Enti per la gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali dell'Ente di Ambito Territoriale sociale n. 21 Sangro sottoscritta in data 27/06/2011;

Dato Atto che la Comunità Montana Montagna Sangro Vastese è Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 Sangro;

Visto il Regolamento di accesso ai servizi approvato con Delibera della Conferenza degli Amministratori n. 33 del 03/06/2011;

Riscontrato che il citato regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale di questo Ente;

Atteso che nel regolamento, per ciascun servizio erogato dall'Ambito sono disciplinate in particolare le modalità e i requisiti di accesso, le quote di partecipazione alla spesa, il limite del minimo vitale;

Riscontrato che per alcuni interventi, è necessario modificare e integrare alcuni articoli del regolamento in particolar modo quelli che disciplinano la partecipazione alla spesa;

Preso atto della deliberazione n. 8 del 30/05/2013 della Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 Sangro;

Ritenuto in particolare di modificare ed integrare:

- L'art. 21, Definizione di minimo vitale, comma 2, sostituisce le parole "l'importo annuo di 5.200,00 euro" con le parole "l'importo annuo di 6.500,00 euro";

Ritenuto in particolare di modificare ed integrare:

- L'art. 29 con il seguente testo:

Art. 29 Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, come segue, al costo del servizio:

- ISEE non superiore alla soglia del minimo vitale, (€ 6.500,00 annui) esente;
- ISEE compreso fra un importo pari al minimo vitale e un importo di euro 7.400,00 è prevista una partecipazione oraria di euro 2,00;
- ISEE compreso fra un importo di euro 7.400,01 e un importo di euro 9.700,00 è prevista una partecipazione oraria di euro 3,00;
- ISEE compreso fra un importo di euro 9.700,01 e un importo di 11.000,00 euro, è prevista una partecipazione oraria di euro 4,00;
- ISEE compreso fra un importo di euro 11.000,01 e un importo di euro 13.300,00 è prevista una partecipazione oraria di euro 5,00;
- ISEE compreso fra un importo di 13.300,01 euro e 15.600,00 è prevista una partecipazione oraria di 6,00.

Non sono ammessi al servizio soggetti con un reddito pro-capite superiore a 15.600,00 euro.

Non sono ammessi al servizio nuclei familiari con un reddito ISEE superiore a 20.000,00 euro.

I soggetti Disabili certificati ai sensi della Legge 104/92 e gli invalidi al 100% con indennità di accompagnamento, possono essere esentati totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di partecipazione a discrezione del Comune erogatore del servizio fermo restando l'impegno degli stessi a farsi carico della spesa totale di cofinanziamento adottando appositi atti di impegno di spesa.

Ritenuto in particolare di modificare ed integrare:

- L'art. 48, Assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione dei disabili dopo il punto 2., aggiungere:

3. Il servizio può essere attivato solo a seguito di domanda, sottoscritta dal genitore e presentata all'Istituto Scolastico, per l'anno scolastico successivo a quello dell'iscrizione;
4. La domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria per desumere le informazioni concernenti l'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche dello studente;
5. L'ammissione al servizio è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - o handicap dello studente ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92, certificato dalla documentazione rilasciata dalla competente ASL e debitamente aggiornata in caso di aggravamento;
 - o handicap visivo, in situazione di ipovedenza grave, certificato dalla competente ASL ai sensi della L. 138/2001;
 - o indicazione specifica nel P.D.F. (profilo dinamico funzionale redatto dal competente gruppo H) della necessità di un educatore di tipo specializzato;
6. Possono essere altresì destinatari dell'assistenza specialistica, fatta salva la priorità di assistenza agli

alunni disabili così come individuati dall'art. 3 della L. 104/92 e compatibilmente con le risorse economiche dei Comuni, quegli alunni in cui il Profilo dinamico funzionale porti ad individuare nel progetto educativo individualizzato (P.E.I.), la necessità di un'assistenza specialistica alla comunicazione a prescindere dal possesso di certificazioni comprovanti la sussistenza di disabilità e/o di handicap;

- Il punto 4: "Il massimale delle ore di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione sono determinate in 18 ore settimanali fermo restando le disponibilità economiche dei Comuni" è così sostituito: Il massimale delle ore di assistenza scolastica per l'autonomia e la comunicazione non potrà essere superiore a 15 ore settimanali, estendibili a 18 , per un max di tre ore giornaliere, qualora lo studente diversamente abile si trovi in situazione riconosciute di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92) o frequenti Istituti Scolastici di scuole superiori di secondo grado a indirizzo tecnologico/professionale in cui vi siano attività di laboratorio, come da regolamento dei servizi approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 37 del 29/05/08.
- Aggiungere come ultimo comma:

9. Il servizio è gratuito per tutti i soggetti in possesso di certificazione di handicap ai sensi della Legge n. 104/92;

Il servizio può prevedere una quota di partecipazione, per i soggetti privi di certificazione handicap ai sensi della Legge n. 104/92;

La quota di partecipazione è calcolata in relazione al reddito ISEE del nucleo familiare richiedente e in percentuale sul costo orario del servizio di assistenza scolastica specialistica quantificato in € 19,58 (bando di gara del 07/05/2012 e aggiudicazione del 10/07/2012):

- ISEE non superiore alla soglia del minimo vitale rivalutato alla data del 1^o gennaio 2013 in € 6.500,00, esente;
- ISEE compreso fra l' importo del minimo vitale e l' importo di euro 9.500,00, è prevista una partecipazione percentuale del 10% ovvero € 1,96 ad ora;
- ISEE compreso fra l'importo di euro 9.500,01 e l' importo di euro 12.500,00, è prevista una partecipazione percentuale del 20% ovvero € 3,92 ad ora;
- ISEE compreso fra l' importo di euro 12.500,01 e l' importo di 15.000,00 euro, è prevista una partecipazione percentuale del 30% ovvero € 5,87 ad ora;
- ISEE compreso fra l' importo di euro 15.000,01 e l' importo di euro 18.000,00, è prevista una partecipazione percentuale del 40% ovvero € 7,83 ad ora;
- ISEE compreso fra l'importo di euro 18.000,01 e l' importo di euro 21.000,00 è prevista una partecipazione percentuale del 50% ovvero di € 9,79 ad ora;
- ISEE superiore a euro 21.000,00 è prevista una partecipazione percentuale del 70% ovvero di € 13,71 ad ora.

Ritenuto dover provvedere all'approvazione delle modifiche ed integrazioni al citato regolamento;

Dato atto della regolarità della predetta deliberazione e della rispondenza alla volontà manifestata dall'assemblea;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Dlgs. 267/2000;

Acquisito il parere del Responsabile dei Servizi Sociali;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1. Di approvare, come approva, gli artt, 21,29,48, del Regolamento di accesso ai servizi come modificato, allegati alla presente sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente regolamento per come modificato ed integrato entrerà in vigore il prossimo 1^o settembre 2013;
3. Di trasmettere la presente alla Comunità Montana Montagna Sangro Vastese EAS n. 21 Sangro;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, previa unanime e separata votazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza a provvedere.

IL SINDACO
(Rag. Donato Di Santo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Domenico Accocchia)

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.18/08/2000, n.267, è divenuta esecutiva il giorno
per il motivo sotto indicato:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 - comma 3 -)
- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 - comma 4 -)

Bomba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dr. Domenico Acconia -